

Publicato il 08/03/2019

N. 00226/2019 **REG.PROV.COLL.**
N. **00935/2018 REG.RIC.**



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 935 del 2018, proposto da

[REDACTED] rappresentato e difeso dall'avvocato Melissa Mariani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ufficio Territoriale del Governo Modena, Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata ex lege in Bologna, via Guido Reni, 4;

per l'annullamento

del provvedimento di revoca immediata delle misure di accoglienza emesso dalla Prefettura di Modena in data 10.10.2018 (prot. N. 0072523 del 11.10.2018) formalmente notificato all'interessato in data 23.10.2018

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ufficio Territoriale del Governo Modena

e di Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2019 il dott. [REDACTED]

[REDACTED] e uditi per le parti i difensori Melissa Mariani e [REDACTED]

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

La revoca delle misure di accoglienza è stata motivata in relazione alla gravità della violazione al regolamento di accoglienza.

Dalla relazione prefettizia depositata in giudizio si desume che la violazione è consistita nell'aver ospitato una singola persona estranea alla struttura.

Dal provvedimento o dalla citata relazione non si può desumere la gravità del fatto, anche considerando che il regolamento che disciplina l'uso della struttura prevede che, in caso di violazione del divieto di “ospitare di notte persone non autorizzate”, il gestore debba effettuare un richiamo scritto e che solo la presenza di 3 richiami scritti comporta automaticamente l'interruzione del progetto di accoglienza e l'allontanamento dalla struttura.

Il provvedimento impugnato è dunque illegittimo per difetto di motivazione.

Il ricorso merita pertanto accoglimento.

La complessità degli accertamenti sull'uso della struttura consente di compensare tra le parti le spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2019 con

l'intervento dei magistrati:

 Presidente

 Consigliere

 Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE



IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO